



FEDERAZIONE REGIONALE delle MISERICORDIE della SARDEGNA



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 09 Giugno 2023 alle ore 19,30 presso la sede della Federazione in Sassari Via Italo Simon, con collegamento in videoconferenza online, il Presidente Giovanni Mura dichiara aperta l'assemblea straordinaria, convocata per discutere i seguenti ordini del giorno:

- 1) Proposta modifiche statutarie dello statuto della Federazione delle Misericordie della Sardegna per consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Risultano presenti:

Giovanni Mura per Misericordia di Sassari (Presidente della Federazione);
Antonio Cptza per Misericordia di Alghero;
Agnese Schirru per Misericordia di Armungia;
Efisio Lecca per Misericordia di Burcei
Pier Paolo Campus per Misericordia di Cagliari e Misericordia Quartucciu in qualità di Commissario;
Alfredo Pisu per Misericordia di Cagliari Pirri;
Paola Farci per Misericordia di Cagliari Sant'Elia;
Antonio Deidda per Misericordia di Santa Teresa di Gallura;
Edoardo Baldini per Misericordia di Selargius;
Patrizio Batzella per Misericordia di Senorbi, delega di Renanto Lilliu per Misericordia di Guasila;
Luigi Ledda per Misericordia di Villanova Monteleone;

L'assemblea in seconda convocazione viene pertanto dichiarata valida.

Viene nominato in qualità di segretario il Signor Luigi Ledda.

Il Presidente apre l'assemblea con la discussione del primo punto all'ordine del giorno, viene spiegato che per poter procedere all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è necessario adeguare lo statuto come concordato con l'ufficio regionale del RUNTS.

Le modifiche rispetto allo statuto approvato nell'assemblea del 29 Marzo 2023 si differenziano in due punti che sono

art 4 comma 1 nella parte finale viene aggiunto il seguente testo:

"La Federazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche"

Inserimento nuovo art.30

Art. 30 - LIBRI SOCIALI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SOCI

La Federazione per la corretta gestione degli atti amministrativi secondo quanto stabilito dall'art. 15 del DLgs 117/2017 dovrà dotarsi dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, questo potrà accadere dopo aver fatto richiesta alla segreteria che si adopererà ad autorizzare la consultazione degli stessi entro e non oltre 5 giorni dalla protocollazione della domanda.

Gli art. 30 e 31 diventano a seguito del nuovo articolo sopraesposto rispettivamente 31 e 32

Una volta esposte le modifiche il Presidente chiede agli intervenuti se vi fossero interventi in merito, nessuno vuole intervenire, per cui il Presidente passa alla richiesta di approvazione

I presenti si esprimono tutti a favore

Nessuno contrario

Nessuno si astiene

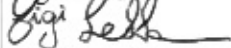
Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità

Alle ore 20:00, preso atto che non ci siano altri punti da discutere, il Presidente Giovanni Mura dichiara chiusa l'assemblea.

SASSARI 09 GIUGNO 2023

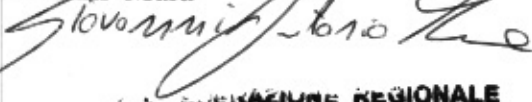
Il segretario

Luigi Ledda



Il Presidente

Giovanni Mura



REGISTRATO A SASSARI

il 26/06/2023 al. n. 879

Serie 3

Esatte Euro ESENTI

prima in delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmanuele Suro





STATUTO

FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA SARDEGNA

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. E' costituita una Federazione tra Associazioni di Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, tra Misericordie genericamente intese, nonché le altre associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - tutte, d'ora in avanti, anche semplicemente "Associate" - aventi sede nella Regione Sardegna, Associazioni, tutte che si riconoscono nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.
2. L'Associazione è denominata "Federazione Regionale delle Misericordie della Sardegna" anche in seguito semplicemente "FED. MISERICORDIE SARDEGNA" – o "FEDERAZIONE" – ed ha sede in Sassari Provincia di Sassari nella via Italo Simon civico 18.
3. Il suo stemma è costituito dalla rappresentazione grafica della Regione Sardegna stilizzata con lo stemma delle Misericordie di cui ne riporta le colorazioni istituzionali.
4. La Federazione si riconosce e si uniforma allo statuto della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e ne rappresenta la sua articolazione Regionale. Essa è articolata in Coordinamenti di Zona o Comitati Zonali, che ne costituiscono la struttura territoriale così come previsto dallo Statuto Confederale e dal relativo regolamento di esecuzione; essi rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza.
5. In coerenza con lo statuto nazionale e quello federale, nelle materie di natura regionale e locale, la Confederazione Nazionale mantiene funzioni di indirizzo generale, ma deve rispettare le competenze

Art. 2 - FORMA GIURIDICA

1. La Federazione è una organizzazione di volontariato, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.
2. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

1. La durata della Federazione è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede straordinaria, dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
2. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Art. 4 - SCOPI E FINALITA'

1. La Federazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento delle Misericordie possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio. Essa si impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, la dignità umana e la salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e di solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.

La Federazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche.
2. La Federazione, per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, esercita le seguenti attività di interesse generale:
 - a) promuovere e valorizzare, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - b) tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
 - c) promuovere la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli, secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;
 - d) assistere gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
 - e) stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
 - f) collaborare, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statuari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;
 - g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione.
4. La Federazione ha inoltre fra i propri scopi: l'assistenza gestionale ed amministrativa alle Associate; il coordinamento e l'assistenza delle Associate nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.117/2017, di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del sopra citato decreto: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali.

Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto delle leggi di settore, la Federazione potrà, con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente;

assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

6. Il Consiglio Direttivo definisce le attività diverse non incluse nello Statuto, che la Federazione compie in via ricorrente.

Art. 5 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. La Federazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associate. Le prestazioni fornite dalle Associate alla Federazione sono prevalentemente a titolo gratuito.
2. Per il proprio funzionamento la Federazione può avvalersi, nei limiti indicati dalle pertinenti disposizioni di legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

Art. 6 - LE ASSOCIATE

1. La Federazione è associazione di secondo livello di cui fanno parte le Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, le Misericordie genericamente intese e altre organizzazioni, aventi sede nella Regione Sardegna e aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. La Federazione è considerata parte integrante della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne rappresenta l'unica articolazione territoriale regionale in Sardegna.

Art. 7 - AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

1. Le Misericordie e le altre organizzazioni di cui all'art. 6, capoverso 1 dello Statuto, presentano domanda di ammissione alla Federazione, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. La Federazione mantiene regolari contatti con la Confederazione per avere conoscenza delle adesioni che interessano anche la Federazione.
2. Il Consiglio Direttivo della Federazione, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati, salvo cause specifiche e motivate, da segnalare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie. In tal caso l'iscrizione viene sospesa fino alla definizione dell'impedimento, ma comunque per non più di 60 giorni.
3. L'iscrizione nel libro degli associati garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con il relativo diritto di voto attivo e passivo.

Art. 8 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

1. L'appartenenza alla Federazione impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi della Federazione.
2. La qualifica di Associata non è trasmissibile così come intrasmissibile e non rivalutabile è il contributo associativo.

Art. 9 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale.
2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
3. Il Consiglio Direttivo della Federazione, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che una propria Associata abbia comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolga attività in contrasto con i sopradetti principi, segnala l'Associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti, potendo nell'attesa della decisione sospendere l'Associazione medesima.

Art. 10 - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

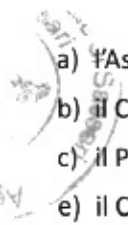
1. Il patrimonio della Federazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono conferiti nella Federazione all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

Art. 11 – BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:
 - a) quote associative versate direttamente dalle associate, e/o parte delle quote delle associate, versate o alla stessa Federazione o alla Confederazione Nazionale e di competenza dell'organismo Regionale;
 - b) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
 - c) contributi di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre, attività ed iniziative promosse dalla Federazione nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.
2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno associativo seguente; il bilancio consuntivo, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di aprile dell'anno associativo seguente.
4. La Federazione, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 2 del presente Statuto, non distribuisce gli avanzi eventualmente realizzati tra le proprie Associate, neppure in forma indiretta.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi della Federazione:

- 
- a) l'Assemblea delle Associate;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - GRATUITA' E RAPPRESENTATIVITA' DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita, salvo quelle imposte dalla legge.
2. Il personale dipendente, della Federazione, della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dei Coordinamenti e/o Comitati di Zona e delle associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.
3. Non sono, inoltre, eleggibili nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 14 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da persona, da queste designate e cui sia stata conferita espressa delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del documento programmatico e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria ove la richiesta provenga da tante Associate tali da rappresentare almeno un decimo delle Associate o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
6. La convocazione avviene mediante invio di lettera raccomandata a/r, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede delle Associate e degli altri aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni; pur in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le Associate, il Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Art. 15 - ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

1. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più una delle Associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Associate intervenute a condizione, però, che il numero di esse sia almeno pari ad un quinto delle associate; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
3. L'Assemblea in sede ordinaria è competente per:

- a) l'elezione, la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali, come specificato al comma 4 del presente articolo;
- b) la nomina, nella riunione che precede ogni quadriennio, della Commissione Elettorale e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 17;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) l'approvazione del regolamento assembleare ed elettorale;
- e) la determinazione dei contributi e/o delle quote associative annuali e straordinarie;
- f) tutti gli altri temi su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi che non sono di competenza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16, dell'assemblea in sede straordinaria.
4. Per quanto concerne più specificamente l'elezione o la nomina dei componenti degli organi sociali, l'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, con le modalità previste al successivo articolo 17, del quale determina l'indirizzo di gestione politica e patrimoniale; elegge altresì il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e nomina l'Organo di Controllo, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

1. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza di due terzi delle Associate e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, che dovranno comunque essere sottoposte preventivamente per approvazione agli organi competenti della Confederazione;
 - b) sull'approvazione del Regolamento Generale, proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) sullo scioglimento della Federazione, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente statuto;
 - c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione;
 - d) sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 17 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.
2. Sono eleggibili i Presidenti/Governatori, i membri del Consiglio Direttivo (o Magistrato) delle Associate e/o comunque le persone dagli stessi delegate.
3. Partecipa alle riunioni il Presidente pro-tempore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o un suo delegato, designato tra i consiglieri della Confederazione, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, assicurando la massima rappresentanza dei coordinamenti zonal, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale.
5. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione, subentrerà il membro supplente, appartenente allo stesso Coordinamento e/o comitato di zona; le modalità di nomina del membro

supplente sono demandate al suddetto regolamento elettorale; il membro supplente scade insieme a quelli in carica al momento della nomina.

6. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Revisore dei Conti.
7. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della Federazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle deliberazioni dell'Assemblea delle Associate o ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'iscrizione delle nuove aderenti alla Confederazione, facenti parte della Regione Sardegna, nel libro delle associate.
4. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva i regolamenti di attuazione del presente statuto, fatta eccezione per il regolamento assembleare ed elettorale, nonché per il Regolamento Generale, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea; deferisce, inoltre, le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri per la non ottemperanza agli obblighi associativi.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, il Consiglio Direttivo promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Il Consiglio Direttivo adotta i bilanci e le relazioni amministrative da sottoporre all'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo conferisce il mandato con o senza rappresentanza al Presidente della Federazione.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri; in difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo

le elezioni, resta in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla scadenza del mandato.

2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assembleari.
3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni la Federazione nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.
4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 21 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Art. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Cura la tenuta dei libri delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne redige i relativi verbali, nonché quelli di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.
3. I verbali di cui sopra, redatti a cura del Segretario, vengono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.
4. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Federazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente, con il quale collabora alla tenuta degli inventari e dei registri. Collabora, inoltre, con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Art. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Cura in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Federazione firmando i relativi documenti.
3. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - IL COLLEGIO DEI REVISORI e L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, prioritariamente tra soggetti appartenenti alle Associate.
2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, è presieduto dal Presidente, che viene eletto nel suo seno e vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione della Federazione.
4. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea.
5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del d.lgs. 117/2017, la Federazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previste per legge. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
7. Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Inoltre essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
9. L'Organo di Controllo tiene il libro delle proprie adunanze.
10. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.
11. L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea in sede ordinaria elegge il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alle Associate.
2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal Presidente che viene eletto nel suo seno.
4. Al Collegio sono deferite tutte le controversie tra le Associate relative al rapporto associativo o tra esse e la Federazione ed i suoi organi.
5. Il Collegio dei Probiviri giudica, garantendo il contraddittorio tra le parti, secondo equità e senza formalità di procedura e può essere attivato da qualunque organo della Federazione o da qualunque Associata.
6. Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento fuorché nel caso in cui vi sia un provvedimento espresso: in tale circostanza il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i sei mesi successivi.
7. Esso opera con la forma di arbitrato irrituale.

Art. 26 - IL CORRETTORE REGIONALE

1. Alla Conferenza episcopale della Sardegna spetta la nomina del Correttore della Federazione regionale delle Misericordie della Sardegna, che:
 - a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b) presiede alla formazione spirituale degli appartenenti alla Federazione e tiene i rapporti con gli ordinari diocesani ed i Correttori delle Associate;
 - c) può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
2. E' composta da tre membri scelti fra i confratelli iscritti alle Associate, su segnalazione delle stesse ed ha il compito di:
 - a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
 - b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;
 - d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) saranno gli eletti, mentre il quarto ed il quinto saranno supplenti;
 - e) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui i primi tre saranno gli eletti, mentre il quarto ed il quinto saranno supplenti.
3. Le liste devono riportare il nome e cognome del Confratello, il luogo di residenza e la sede di appartenenza dell'Associata.
4. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.
5. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui agli articoli 13, 17, 24, 25 e 29 del presente statuto.

Art. 28 - MODALITA' DI ELEZIONE

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.
2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 (due) voti per il Collegio dei Probiviri, 2 (due) voti per il Collegio dei Revisori dei conti e da 3 (tre) a 5 (cinque) voti per il Consiglio Direttivo, in proporzione al numero dei consiglieri da eleggere.
3. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.
5. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
6. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.
8. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni.
9. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui è stata chiamata, non possono in alcun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Federazione né essere votati fuori lista.
2. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione, di cui al precedente comma, saranno annullate.

Art. 30 – LIBRI SOCIALI E MODALITA DI ACCESSO AI SOCI

La Federazione per la corretta gestione degli atti amministrativi secondo quanto stabilito dall'art. 15 del DLgs 117/2017 dovrà dotarsi dei seguenti libri sociali:

- a) *il libro degli associati o aderenti;*
 - b) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
 - c) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.*
2. *I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*
3. *Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, questo potrà accadere dopo aver fatto richiesta alla segreteria che si adopererà ad autorizzare la consultazione degli stessi entro e non oltre 5 giorni dalla protocollazione della domanda.*

Art. 31 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E ISCRIZIONE PUBBLICI REGISTRI

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente della Federazione, su mandato del Consiglio Direttivo, è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Federazione stessa.

Art. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto attiene ai rapporti con le altre Associazioni ed organismi di diretta emanazione delle Misericordie della Sardegna, si rinvia ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
2. Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle del Codice del Terzo Settore e più in generale a quelle dell'ordinamento civile italiano.

Approvato dall'Assemblea delle associate in data 09 Giugno 2023